



COMUNE DI POLLENZA

MACERATA

SERVIZIO POLIZIA LOCALE



PUBBLICAZIONE OGGETTI RINVENUTI

IL SINDACO

Visto il disposto degli artt. da 927 a 931 del codice civile:

RENDE NOTO

Che è stata consegnata a questo Comune – Comando Polizia Locale – ed è giacente presso i locali di cui ha disponibilità, quanto segue:

VERBALE DI RITROVAMENTO	DATA VERBALE	OGGETTO
Verbale n.2925	20/02/2020 (prot. del 24/02/2020)	Bicicletta

Chi l'avesse smarrito è invitato a presentarsi presso l'Ufficio di Polizia Locale sito in Piazza della Libertà (0733/548724 – 335442500) per ritirarlo nel termine di un anno a decorrere dalla presente pubblicazione, con l'avvertenza che, trascorso inutilmente il termine fissato, detti oggetti verranno consegnati al ritrovatore, come disposto dall'art. 929 del c.c.

Manda ad affiggere il presente avviso all'Albo Pretorio del Comune per due domeniche successive alla data di conclusione delle formalità previste dal codice civile.

Art. 927. (COSE RITROVATE) Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

Art. 928. (PUBBLICAZIONE DEL RITROVAMENTO) Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Art. 929. (ACQUISTO DI PROPRIETA' DELLA COSA RITROVATA) Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.

Art. 930. (PREMIO DOVUTO AL RITROVATORE) Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Art. 931. (EQUIPARAZIONE DEL POSSESSORE O DETENTORE AL PROPRIETARIO) Agli effetti delle disposizioni contenute negli art. 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

Pollenza li 24 febbraio 2020

FT/me



IL SINDACO

Mauro Romoli